

## Leggi straniere e accordi internazionali sull'emigrazione e sul lavoro

### FRANCIA

**Legge 24 ottobre 1919 per la protezione delle donne che allattano i loro bambini** (*Journal Officiel*, 26 ottobre 1919, n. 291).

**Articolo unico.** — Tutte le donne di nazionalità francese, che sono ammesse ai benefici della legislazione sulla maternità, e che allattano al seno il proprio bambino, ricevono, durante i dodici mesi susseguenti al parto, un sussidio supplementare di 15 fr. totalmente a carico dello Stato.

Questo sussidio sarà corrisposto finchè resteranno in vigore le leggi sul caro-viveri e alla condizione che la madre usi per la sua creatura e per sè stessa le cure igieniche contemplate dal § 3 dell'art. 4 della legge del 17 giugno 1913.

**Legge 25 ottobre 1919 con la quale viene esteso alle malattie di origine professionale la legge 9 aprile 1898 sugli infortuni sul lavoro** (*Journal Officiel*, 27 ottobre 1919, n. 292).

**Art. 1.** — La legislazione sulla responsabilità degli infortuni sul lavoro è estesa alle malattie professionali, con riserva delle speciali disposizioni contenute nella presente legge.

**Art. 2.** — Sono considerate come malattie professionali le affezioni sia acute che croniche, contemplate nella tabella allegata alla presente legge, di cui siano colpiti gli operai occupati di solito nei lavori ad essi corrispondenti nella tabella stessa.

L'elenco delle malattie professionali alle quali si applica la presente legge potrà essere aumentato e potranno essere rivedute e completate con ulteriori leggi le tabelle allegate.

**Art. 3.** — Quando un operaio lascia un'azienda in cui era adibito ai lavori industriali contemplati dalla presente legge, l'esercente rimane responsabile delle malattie professionali dovute a tali lavori, di cui venga colpito l'operaio per tutto il periodo che per la malattia in questione è indicato nelle tabelle di cui all'articolo precedente.

Nondimeno la responsabilità dell'esercente va diminuendo in ragione del tempo che passa tra l'abbandono da parte dell'operaio del lavoro industriale in questione e il momento in cui sopravviene la sua incapacità al lavoro per causa di una delle malattie che danno diritto a indennità.

Se l'operaio al momento in cui si ammala, trovasi occupato in un'altra impresa in cui si attenda a lavori industriali classificati tra

quelli corrispondenti alla malattia in parola, il nuovo esercente non è responsabile per il sopra più d'indennità fissata dagli articoli 3 e 4 della legge 9 aprile 1898.

Quando però risulta che uno dei due esercenti s'è reso colpevole di un fatto che abbia avuto una ripercussione sulla salute dell'operaio, il tribunale potrà aumentare la sua parte di responsabilità.

L'ultimo datore di lavoro responsabile dovrà corrispondere alla vittima o ai suoi aventi diritto, tutta l'indennità con facoltà di rivalearsi sui datori di lavoro precedenti.

**Art. 4.** — L'industriale che abbia fatto, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento, la dichiarazione che nei processi di lavoro della sua azienda non si fa l'uso di sostanze capaci di provocare le malattie professionali contemplate dalla presente legge, non è più tenuto agli obblighi della legge stessa.

Resta però obbligato, per il periodo di responsabilità che si riferisce ai lavori della sua azienda e secondo le condizioni fissate dall'articolo precedente, delle malattie professionali che possano colpire gli operai da lui occupati prima della dichiarazione suddetta.

L'esercente che faccia scientemente una dichiarazione falsa, sarà punito con un'ammenda da 100 a 5000 fr. e coll'arresto da tre giorni ad un mese.

**Art. 5.** — Qualunque malattia professionale, di cui la vittima domandi riparazione in virtù della presente legge, deve essere a sua cura denunciata entro quindici giorni dall'astensione dal lavoro al sindaco del Comune che provvede a estendere un verbale della dichiarazione e a darne immediatamente ricevuta.

Alla dichiarazione, la cui forma sarà stabilita per decreto, dovrà allegarsi un certificato medico che indichi la natura della malattia e le sue probabili conseguenze.

Una copia della dichiarazione viene subito trasmessa dal sindaco all'esercente dell'azienda presso la quale era occupato l'operaio malato, e all'ispettore dipartimentale del lavoro o all'ingegnere ordinario delle miniere cui spetta la sorveglianza dell'azienda.

Dal giorno della dichiarazione decorre la prescrizione prevista dall'art. 18 della legge 9 aprile 1898.

**Art. 6.** — Le operazioni della Cassa nazionale d'assicurazione contro gli infortuni creata con la legge 11 luglio 1868 sono estese ai rischi previsti dalla presente legge per le malattie professionali seguite da morte o da incapacità permanente assoluta o parziale.

Le tariffe corrispondenti saranno fissate, nei sei mesi successivi alla promulgazione della presente legge o delle leggi ulteriori previste all'art. 2, dalla Cassa nazionale d'assicurazioni contro gli infortuni, e approvate con decreto emanato su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e di quello delle finanze.

Le tariffe dovranno essere calcolate in modo che i rischi e le spese generali d'Amministrazione della Cassa siano interamente coperte, senza che sia necessario ricorrere alla sovvenzione prevista dalla legge **11 luglio 1868**.

**Art. 7.** — I debitori che vogliono liberarsi in una volta dall'obbligo del pagamento dei diversi contributi, potranno versare il capitale rappresentativo delle pensioni concesse in virtù della presente legge, alla Cassa nazionale per le pensioni, che a tal scopo stabilirà una tariffa, tenendo conto della mortalità delle vittime delle malattie professionali e dei loro aventi diritto. Questa tariffa potrà essere poi modificata in seguito, secondo i risultati dell'esperienza.

Tuttavia fino a che non sia formata questa tariffa, la determinazione dei capitali da versare sarà fatta sulla base delle tariffe in uso per le rendite regolate dalla legge 20 luglio 1886. Il periodo transitorio durante il quale queste tariffe potranno essere applicate non potrà essere superiore a cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 8.** — Nel regolamento saranno determinate le norme speciali per il funzionamento dei sindacati di garanzia, che, insieme alle società di assicurazione, potranno garantire gli industriali contro i rischi contemplati dalla legge presente.

**Art. 9.** — Le disposizioni dell'art. 25 della legge 9 aprile 1898 e dall'art. 11 paragr. 2 della legge 9 aprile 1908, modificati dalla legge 29 maggio 1909, sono estese agli esercenti soggetti alla presente legge.

**Art. 10.** — La Commissione superiore delle malattie professionali provvede specialmente a dare il suo parere sulle modifiche da apportare alle tabelle previste dall'art. 2, sull'estensione da dare alla presente legge e su tutte le questioni d'ordine medico e tecnico che le sono sottoposte dal Ministro del lavoro.

La Commissione è composta:

- 1° di due senatori eletti dal Senato e di due deputati eletti dalla Camera;
- 2° del direttore generale della Cassa depositi;
- 3° del direttore del lavoro;
- 4° del direttore dell'assicurazione e della previdenza sociale;
- 5° del direttore degli affari commerciali e industriali del Ministero del commercio;
- 6° del capo del servizio del controllo delle assicurazioni private;
- 7° di due membri dell'Accademia di scienze designati dai loro colleghi;
- 8° di due membri dell'Accademia di medicina designati dai loro colleghi;
- 9° di due professori della facoltà di medicina designati dalla facoltà stessa;

10° di due medici membri della Commissione d'igiene industriale designati dalla Commissione stessa;

11° di due membri del Comitato consultivo delle assicurazioni contro gli infortuni del lavoro designati dal Comitato stesso;

12° di due membri eletti dalle Camere di commercio;

13° d'un membro di parte padronale e di un membro di parte operaia dei Collegi dei probiviri, di due padroni e di due operai designati dal Consiglio superiore del lavoro;

14° di cinque persone specialmente competenti in materia di malattie professionali;

15° di due direttori o amministratori di società mutue di assicurazione o di sindacati di garanzia contro le malattie professionali;

16° di due direttori o amministratori di società anonime o in accomandita di assicurazione contro le malattie professionali;

Per ogni questione inoltre saranno chiamati a far parte della Commissione due padroni e due operai rappresentanti l'industria che forma oggetto della deliberazione.

Con decreto sarà determinato il modo di nomina e di rinnovamento dei membri e della elezione del presidente e del segretario.

**Art. 11.** — Sarà punito con un'ammenda da 100 a 500 fr., e con l'arresto da tre giorni a tre mesi chiunque con minacce, doni, promesse di denaro, sconti sugli onorari medici o somministrazioni di medicinali fatti agli infortunati, a sindacati o associazioni, a capi di azienda, ad assicuratori o a qualunque altra persona, abbia, attirando o tentando di attirare le vittime di infortuni o di malattie professionali in una clinica o gabinetto medico o farmacia, attentato alla libertà dell'operaio di scegliere il suo medico o il suo farmacista.

**Art. 12.** — In vista della prevenzione delle malattie professionali e dell'ulteriore estensione della presente legge, è obbligatoria per ogni medico o ufficiale sanitario, che ne riconosca l'esistenza, la denuncia delle malattie professionali che saranno comprese in un elenco da stabilirsi per decreto, sentito il parere della Commissione superiore.

La denuncia deve essere indirizzata al Ministro del lavoro per mezzo dell'Ispettore del lavoro e dell'ingegnere ordinario delle miniere, e indicare la natura della malattia e la professione del malato; essa viene fatta con moduli speciali staccati da un registro a madre e figlia messi gratuitamente a disposizione dei medici e da spedirsi in franchigia.

**Art. 13.** — La presente legge andrà in vigore quindici giorni dopo la sua promulgazione, tuttavia le disposizioni di cui all'art. 12 saranno applicabili un mese dopo la promulgazione del decreto previsto nell'articolo stesso.

Le modifiche e le aggiunte ulteriori previste dall'art. 2 diverranno esecutive dopo un periodo di tre mesi, che decorrerà dalla promulgazione delle leggi con cui saranno emanate e che verrà aumentato del periodo di durata della responsabilità riferentesi a ciascuna malattia.

ALLEGATO.

**Tabella dei lavori industriali soggetti alla presente legge  
e delle malattie professionali ch'essi producono.**

**I. — Saturnismo professionale.**

(Malattie causate dal piombo e suoi composti).

*Periodo di responsabilità: un anno.*

MALATTIE prodotte dalla intossicazione saturnina	LAVORI INDUSTRIALI capaci di provocare l'intossicazione saturnina degli operai
	4 — Metallurgia e raffineria del piombo.
	3 — Fusione, laminatura e preparazione del piombo e sue leghe.
	3 — Fusione dei caratteri da stampa in lega di piombo.
	4 — Fabbricazione di stoviglie verniciate con lega di piombo.
	5 — Saldature con lega di piombo.
	6 — Lavoro con macchine compositrici che usano una lega di piombo.
	7 — Stagnatura con lega di piombo.
	8 — Fusione di giocattoli con lega di piombo.
	9 — Fabbricazione di caponte metalliche per bottiglie con lega di piombo.
	10 — Dissaldatura professionale di scatole di conserva usate.
	11 — Manipolazione dei caratteri da stampa con lega di piombo.
	12 — Fabbrica di sali di piombo (biacca, minio, litargirio, cromolo di piombo, ecc.).
	13 — Macinazione dei colori a base di piombo.
	14 — Verniciatura di ogni specie fatta con colori piombiferi.
	15 — Fabbricazione di accumulatori.
	16 — Fabbricazione di oli essiccativi e di vernici piombifere.
	17 — Fabbricazione di stoviglie e di porcellane con smalti piombiferi.
	18 — Decorazione della porcellana con sali di piombo.
	19 — Smaltatura dei metalli con smalti piombiferi.
	20 — Verniciatura e laccatura con materiali piombiferi.
	21 — Tintura con colori a base di piombo.
	22 — Lucidatura degli specchi con smeriglio piombifero.
Coliche da piombo — Mialgie — Astralgie — Paralisi degli e- stensori — Isterismo saturnino — Nefrite — Gotta saturnina	

## II. — Idrargirismo professionale.

(Malattie causate dal mercurio e suoi composti).

*Periodo di responsabilità: un anno.*

MALATTIE prodotte dalla intossicazione mercuriale	LAVORI INDUSTRIALI capaci di provocare l'intossicazione mercuriale degli operai
Stomatite mercuriale — Tremori mercuriali — Alterazioni del ricambio a mercurio — Cachessia mercuriale — Paralisi mercuriali	1 — Distillazione del mercurio.
	2 — Fabbricazione delle lampade ad incandescenza e delle ampolle radiografiche per mezzo di pompe a mercurio.
	3 — Fabbricazione dei barometri, manometri e termometri a mercurio.
	4 — Doratura, argentatura, stagnatura con mercurio.
	5 — Fabbricazione di sali mercuriati (nitrati, cloruri, cianuro, ecc.).
	6 — Sécvétage delle pelli col nitrato acido di mercurio.
	7 — Trattamento di pellicce e di oggetti di pelletteria con sali di mercurio.
	8 — Bronzatura e damaschinatura con sali di mercurio.
	9 — Impagliatura di animali con sali di mercurio.
	10 — Fabbricazione di inneschi al fulminato di mercurio.

## ARGENTINA

**Decreto 18 gennaio 1919, che rimette in vigore le disposizioni contenute nei decreti 26 aprile 1916 e 3 ottobre 1916 per l'ingresso degli emigranti.**

Essendo terminato lo stato di guerra ed essendo conseguentemente cessate le difficoltà che si frapponavano all'acquisto dei documenti e all'adempimento delle formalità richieste dagli articoli 2 e 3 del decreto 26 aprile 1916 (1) e dal decreto 3 ottobre 1916 (2), il Potere esecutivo della Nazione, decreta:

**Art. 1.** — Viene abrogato il decreto 30 dicembre 1916, col quale si sospendeva l'applicazione degli articoli 2 e 3 del decreto 26 aprile 1916 e del decreto 3 ottobre 1916.

**Art. 2.** — Le disposizioni contenute nel presente decreto entreranno in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione.

**Art. 3.** — Comunicato, pubblicato e inserito nella Raccolta Ufficiale.

(1) V. « Bollettino dell'emigrazione » anno 1919, n. 7, pag. 636. — (2) Decreto 3 ottobre 1916, concernente i certificati richiesti degli immigranti a norma dell'art. 32 della Legge sull'immigrazione:

Disponendo l'art. 2 del decreto 26 aprile c. a., che stabilisce le norme regolamentari per l'applicazione dell'art. 32 della Legge sull'immigrazione, che gli immigranti, al loro arrivo nel porto, dovranno presentare ai fun-

## BOLIVIA

**Decreto presidenziale 27 marzo 1920, che detta norme sul rilascio dei passaporti e sulle formalità all'ingresso degli stranieri.**

**Art. 1.** — I passaporti per i nazionali che desiderano di recarsi all'estero saranno concessi dai Capi di polizia.

**Art. 2.** — I funzionari nazionali che rivestano un'incarico nazionale all'estero riceveranno i loro passaporti dal Ministero degli Affari Esteri.

**Art. 3.** — Il passaporto ai boliviani, che desiderano ritornare in patria, sarà concesso dalle Legazioni e dai Consolati della Repubblica, che prima si accerteranno della nazionalità del richiedente.

**Art. 4.** — I passaporti, rilasciati dal Ministero degli Affari Esteri, dalle Legazioni e dai Consolati e dalle Capitanerie di polizia dovranno contenere, il ritratto, la firma, l'età, lo stato, la professione della persona, le impronte digitali, i segni particolari e la statura, e saranno validi per un anno dalla data nella quale furono rilasciati. Nei passa-

zionari della Direzione generale dell'immigrazione un certificato dell'autorità del paese di provenienza, vistato gratuitamente dai rappresentanti consolari argentini, dal quale risulti che il titolare non è stato sottoposto a procedimento penale per delitti che abbiano dato luogo a pene infamanti come pure che non ha sofferto di alienazione mentale nè esercitata la mendicizia;

considerando:

che è conveniente specificare il termine « certificato dell'autorità giudiziaria », usato genericamente e che può riferirsi sia alla prova dei precedenti penali che a quelli della sanità di mente e della non esercitata mendicizia;

che i certificati penali riguardanti i precedenti dell'immigrante possano essere rilasciati non solo dall'autorità giudiziaria, ma anche dall'autorità di polizia;

che i certificati di non aver sofferto di alienazione mentale e di non aver esercitata la mendicizia possono essere rilasciati dalle autorità comunali o di polizia del luogo di provenienza dell'immigrante;

il Presidente della Nazione Argentina decreta:

**Art. 1.** — Per attestare che l'immigrante non è stato sottoposto a procedimento penale per delitto contro l'ordine sociale, durante i cinque anni precedenti al suo arrivo, nè per delitti che abbiano dato luogo a pene infamanti, saranno richiesti i certificati dell'autorità giudiziaria o di polizia.

**Art. 2.** — Per attestare che non ha sofferto di alienazione mentale nè esercitata la mendicizia, l'immigrante potrà presentare dei certificati rilasciati dalle autorità comunali o di polizia del paese di provenienza.

**Art. 3.** — Le disposizioni del presente decreto entreranno in vigore quattro mesi dopo la sua pubblicazione.

**Art. 4.** — Comunicato, pubblicato e inserito nella Raccolta Ufficiale, addì 3 ottobre 1916.

porti rilasciati a una persona con famiglia, tutti questi requisiti si richiederanno solo per il capo della famiglia, e sarà solo sufficiente il ritratto e la età nel caso di donne che non viaggiano sole e di ragazzi minori dei cinque anni.

**Art. 5.** — Gli stranieri residenti nel paese e coloro che si trovano transitoriamente nel territorio della Repubblica riceveranno i passaporti dalle Legazioni e Consolati dei loro rispettivi paesi. Tali passaporti dovranno essere legalizzati dal Ministero degli Affari Esteri.

**Art. 6.** — Gli stranieri che intendono entrare nel territorio nazionale dovranno essere provvisti del relativo passaporto sia individuale sia collettivo per la famiglia. Qualora essi fossero sprovvisti di passaporto o il loro ingresso nel territorio non fosse ritenuto opportuno si applicherà ad essi rigorosamente l'art. 3 della legge 18 gennaio 1911.

**Art. 7.** — I passaporti, di cui sono provvisti gli stranieri che intendono entrare nel territorio della Repubblica, dovranno, indipendentemente dalla legalizzazione dei Consoli boliviani accreditati nei paesi di partenza, essere visti dai Consoli della Repubblica che esercitano le loro funzioni nei porti d'imbarco e di sbarco più vicini alla frontiera e che saranno rispettivamente secondo i casi quelli di Antofagasta, Arica, Puno, La Quiaca, Corumbà y Brasilia. Senza questa formalità lo straniero non sarà ammesso nel territorio della Repubblica.

**Art. 8.** — I Consoli nazionali potranno esigere dagli stranieri che intendano recarsi in Bolivia la presentazione dei passaporti per la legalizzazione dieci giorni prima della data della partenza dell'interessato, allo scopo di fare le indagini che ritengono opportune e secondo il risultato di tali indagini potranno negare la legalizzazione al passaporto, dando avviso di ciò e del risultato delle loro indagini al Ministero degli affari esteri.

**Art. 9.** — Qualora uno straniero, allo scopo di eludere la vigilanza delle Autorità, entrasse nel paese per una via diversa da quelle indicate nell'art. 7, la polizia potrà esigere da lui in qualunque momento la presentazione del suo passaporto e qualora ne fosse sprovvisto si applicheranno a lui le disposizioni sulla legge sul soggiorno.

**Art. 10.** — Ogni straniero che entra nel territorio della Repubblica, arrivando al luogo ove intende stabilirsi o fissare la sua dimora, deve presentarsi con il passaporto all'Autorità di polizia, facendo conoscere il suo domicilio e la professione che eserciterà o il lavoro che intende iniziare, sotto pena della multa da dieci a cinquanta boliviani, salvo applicare a suo riguardo la pena stabilita dalla legge 19 gennaio 1911 nel caso che la sua permanenza nel paese non sia ritenuta opportuna.

**Art. 11.** — Agli effetti dell'articolo precedente le autorità di polizia della Repubblica terranno un registro speciale dove annoteranno le formalità specificate nell'articolo 4º, facendo inoltre apporre a fianco di ciascun passeggero la dichiarazione di presa visione come requisito indispensabile di garanzia.

**Art. 12.** — I Ministri degli affari esteri e dell'interno sono incaricati dell'esecuzione e dell'osservanza del presente decreto e della distribuzioni alle Legazioni, ai Consolati e alle Capitanerie di polizia della Repubblica dei formulari per i passaporti.

### PERU'

**Decreto 10 ottobre 1919, che stabilisce norme per l'ammissione e l'identificazione degli immigranti e transitanti e reca provvedimenti per favorire l'immigrazione.**

**Art. 1.** — La Nazione si obbliga a pagare il passaggio di 3<sup>a</sup> classe a favore dell'immigrante di razza bianca che non sia zingaro e di tre membri della sua famiglia, semprechè, concessa la sua ammissione, siano date prove della sua moralità.

**Art. 2.** — La Nazione garantisce le spese di mantenimento e di alloggio dell'immigrante e della sua famiglia durante sei giorni a contare dal giorno del suo sbarco come pure del suo trasferimento al luogo dove fissi il suo domicilio.

**Art. 3.** — Saranno esenti di ogni diritto d'importazione gli effetti e mobili di uso personale, gli strumenti di uso personale, gli strumenti di agricoltura ferri e utensili dell'arte o mestiere dell'immigrante e della sua famiglia.

**Art. 4.** — Una Commissione di Funzionari formata dai Rappresentanti delle Autorità politiche e della Sanità marittima del Callao esaminerà direttamente o per mezzo dei suoi uffici dipendenti, sempre sotto la sua responsabilità, tanto gli immigranti e le loro famiglie, come coloro che sbarchino in transito. Per ora sarà permesso lo sbarco degli immigranti solamente al Callao.

**Art. 5.** — Per l'ammissione degli immigranti e transitanti si richiede: la loro identificazione mediante la presentazione di un passaporto che porti la loro fotografia; i documenti che comprovino la loro buona condotta, il proposito di stabilirsi sul territorio nazionale per esercitare un'industria o un'arte, mestiere o impiego utile, o i motivi del loro viaggio e sbarco; un certificato di sanità e le rispettive impronte digitali.

**Art. 6.** — La Direzione d'Industria e Commercio è incaricata dell'esecuzione di questo decreto e di riferire sulle difficoltà in cui incorra la sua applicazione.

Le spese necessarie per la esecuzione di questo Decreto saranno imputate alle spese straordinarie del dicastero.

## STATI UNITI

**Disposizioni sulla tassa dei passaporti e per il visto dei passaporti contenute nella Legge 4 Giugno 1920, concernente le spese per il servizio diplomatico e consolare per l'anno finanziario 1920-1921.**

**Art. 1.** — A datare dal 1° luglio 1920 sarà riscossa e versata trimestralmente al Tesoro degli Stati Uniti una tassa di 1 dollaro per l'esecuzione di ogni domanda e 9 dollari per ogni passaporto rilasciato ad un cittadino o ad una persona cui incombe fedeltà al Governo degli Stati Uniti o abbia diritto alla protezione da parte di detto Governo. Sotto condizione che nessuna disposizione qui contenuta sia interpretata nel senso che possa limitare il diritto del Segretario di Stato ad autorizzare, mediante regolamento la ritenzione da parte degli Ufficiali dello Stato del diritto di un dollaro per eseguire la domanda di passaporto — e sotto condizione inoltre che nessun diritto sarà preteso per passaporti rilasciati ad ufficiali o impiegati degli Stati Uniti che si recano all'estero per l'esercizio dei loro doveri o ai membri delle loro *immediate* famiglie, o a gente di mare o a vedove, figli, genitori, fratelli e sorelle di soldati e marinai americani seppelliti all'estero quando il viaggio sia intrapreso col proposito ed intento di visitare le tombe di detti soldati e marinai, i quali fatti dovranno far parte della domanda di passaporto.

**Art. 2.** — A datare dal 1° luglio 1920 sarà riscossa e versata trimestralmente nel tesoro degli Stati Uniti una tassa di 1 dollaro per l'esecuzione di ogni domanda di uno straniero per il *visto* e di 9 dollari per ogni *visto* al passaporto di uno straniero. Nessuna tassa sarà riscossa dai funzionari di Governi esteri, o dai membri della loro famiglia, o dagli ufficiali delle forze armate o dai funzionari di Stati, distretti o municipalità di essi che viaggiano verso o attraverso gli Stati Uniti o dai soldati che rientrano nel disposto della pubblica risoluzione approvata il 19 ottobre 1918.

**Art. 3.** — La validità di un passaporto o visto è limitata a due anni, a meno che il Segretario di Stato non limiti per regolamento la validità di tale passaporto o visto ad un periodo più breve.

**Legge 5 Giugno 1920 che introduce un emendamento all'Art. 3 della legge 5 febbraio 1917, che regola l'immigrazione e la residenza degli stranieri negli Stati Uniti.**

L'art. 3 della legge 5 febbraio 1917 intitolata « Legge che regola l'immigrazione degli stranieri e la loro residenza negli Stati Uniti » è modificato con l'aggiunta, alla fine di esso, di quanto segue:

« Uno straniero, il quale non sa leggere, se possiede le altre condizioni di ammissione potrà essere ammesso, se, entro cinque anni dal-

l'entrata in vigore della presente legge, un cittadino degli Stati Uniti, che abbia servito nelle forze militari e navali degli Stati Uniti nella guerra contro l'Impero Germanico, ne richiede l'ammissione, e con l'assenso del Segretario per il lavoro, lo sposi in una stazione di immigrazione degli Stati Uniti ».

**Legge 5 Giugno 1920, che modifica la legge 16 Ottobre 1918 sulla esclusione ed espulsione dagli Stati Uniti degli stranieri appartenenti a sette anarchiche e simili.**

L'art. 1 della Legge 16 ottobre 1918 sull'esclusione e l'espulsione dagli Stati Uniti degli stranieri appartenenti a sette anarchiche e simili è sostituito dal seguente:

« Saranno esclusi dall'ammissione agli Stati Uniti gli stranieri seguenti:

- a) stranieri anarchici;
- b) stranieri che consigliano, sostengono ed insegnano o sono membri o affiliati di organizzazioni, associazioni, società o gruppi che consigliano, sostengono ed insegnano l'opposizione ad ogni Governo organizzato;
- c) stranieri che professano, consigliano, sostengono o insegnano o sono membri o affiliati a organizzazioni, associazioni, società o gruppi che professano, consigliano, sostengono o insegnano: (1) il sovvertimento colla forza e colla violenza del Governo degli Stati Uniti o di ogni forma di legge, o (2) il dovere, la necessità e la convenienza di assalire illegalmente e di uccidere funzionari (siano essi individui specificamente o in generale) del Governo degli Stati Uniti o di qualunque altro Governo organizzato, a causa del loro carattere ufficiale, o (3) l'illegale danneggiamento, lesione o distruzione di proprietà, o (4) il sabotaggio;
- d) stranieri che scrivono, pubblicano o fanno scrivere e pubblicare o che scientemente mettono in circolazione, distribuiscono, stampano od esibiscono o che fanno circolare, distribuire, stampare od esibire, o che hanno scientemente in loro possesso a scopo di diffusione, distribuzione, pubblicazione o esibizione qualsiasi materiale scritto o stampato, che consigli, sostenga od insegna l'opposizione a qualsiasi Governo organizzato o che consigliano, sostengano od insegnino: (1) il sovvertimento colla forza o con la violenza del Governo degli Stati Uniti e di qualsiasi forma di ordinamento (2) il dovere, la necessità e la convenienza di assalire o di uccidere illegalmente qualsiasi funzionario o funzionari (siano individui determinati sia funzionari in genere) del Governo degli Stati Uniti o di qualsiasi altro Governo organizzato o (3) l'illegale danneggiamento, lesione o distruzione della proprietà o (4) il sabotaggio;

e) stranieri che sono membri o che sono affigliati a qualsiasi organizzazione, associazione, società o gruppo, i quali scrivono, distribuiscono, stampano, pubblicano, esibiscono o che fanno scrivere, circolare, distribuire, stampare, pubblicare od esibire o che sono in possesso, a scopo di circolazione, pubblicazione, distribuzione, stampa od esibizione, di qualsiasi materiale scritto o stampato del carattere indicato nel paragrafo *d*).

« Agli effetti del presente articolo: (1) il dare, prestare, promettere denaro o altra cosa di valore da usarsi per consigliare, sostenere, insegnare, qualsiasi delle dottrine sopra numerate sarà considerato consigliare, sostenere, insegnare tale dottrina, (2) e il dare, prestare, promettere denaro o qualsiasi altra cosa di valore a qualsiasi organizzazione, associazione, società o gruppo del carattere sopra indicato sarà considerato affigliarsi ad essi; ma le disposizioni del presente paragrafo non possono considerarsi come definizione esclusiva delle parole, consiglio, sostegno, insegnamento, affiliazione ».